



VERBALE n. 3 - COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI SAPIENZA UNIVERSITA' di ROMA

Il giorno 14/3/2011 alle ore 10,00 è stato convocato, presso l'Aula Organi Collegiali (piano terra Rettorato) il Collegio dei Direttori di Dipartimento per discutere degli argomenti iscritti all'ordine del giorno che, a seguito di votazione effettuata in corso di seduta e approvata all'unanimità, risulta essere il seguente:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della seduta del 29/11/2010
3. Erogazione di emolumenti e compensi assimilati a lavoro dipendente — intervento del Direttore Generale
4. Parere su alcuni Regolamenti di Dipartimento
5. Revisione del Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente
6. Parere sul Regolamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Ricerca e Servizio
7. Parere sul Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i professori:

Macro-area 1: Franco Alhaique, Aldo Laganà, Vincenzo Nesi, Luigi Palumbo, Giancarlo Ruocco, Gabriele Scarascia Mugnozza.

Macro-area 2: Augusto Desideri, Francesco Paolo Fiore, Giorgio Graziani, Gabriele Malvasi, Mario Marchetti, Fabrizio Orlandi, Gianni Orlandi, Piero Ostilio Rossi, Teodoro Valente.

Macro-area 3: Fabrizio Battistelli, Francesca Bernardini, Paolo Di Giovine, Gianluca Gregori, Stefano Petrucciani, Matilde Mastrangelo, Marina Righetti.

Macro-area 4: Giorgio Alleva, Maurizio Franzini, Alberto Pastore, Giuseppe Santoro Passarelli, Teresa Serra.

Macro-area 5: Emma Baumgartner, Andrea Bellelli, Stefano Biagioni, Carlo Blasi, Alessandra De Coro, Alberto Faggioni, Fabio Grasso, Paolo Nencini, Angela Santoni.

Macro-area 6: Antonio Boccia, Enrico De Antoni, Roberto Filippo, Vincenzo Gentile, Giuseppe Macino, Vincenzo Marigliano, Marella Maroder, Riccardo Maurizi Enrici, Massimo Moscarini, Antonella Polimeni, Massimiliano Prencipe, Santi Maria Recupero, Filippo Rossi Fanelli, Adriano Tocchi, Maria Rosaria Torrisi, Guido Valesini.

Assenti giustificati i professori:

Macro-area 1: Alessandro Panconesi.

Macro-area 3: Mario Morcellini, Mariano Pavanello.

Macro-area 5: Salvatore Maria Aglioti.

Macro-area 6: Giuseppe Pappalardo, Roberto Passariello.

Assenti i professori: Claudio Leporelli, Andrea Bixio, Leopoldo Gamberale, Giuseppina Capaldo, Giorgio Spangher, Umberto Triulzi, Paolo Arbarello, Salvatore Cucchiara, Carlo Gaudio.



Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

Presiede il prof. Stefano Biagioni

Verbalizza la dr. Emanuela Gloriani.

La seduta si apre alle ore 10,20

1. Comunicazioni

Il prof. **Biagioni** rende noto che il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, con le proposte di modifica deliberate dal Collegio, è stato sottoposto al vaglio del SA che lo ha approvato con due sole difformità rispetto al testo proposto.

Comunica, inoltre, che il Rettore ha sottoposto all'attenzione del SA una proposta di obiettivi da assegnare a Presidi e a Direttori di Dipartimento, per arrivare ad una approvazione in una successiva seduta. Gli obiettivi che vengono assegnati a Presidi e Direttori sono analoghi perché si riferiscono prevalentemente ad attività didattica in attuazione del nuovo Statuto.

Precisa, però, che se si dovesse riscontrare che essi sono di difficile realizzazione, il Collegio dei Direttori di Dipartimento potrà esprimersi in tal senso.

Il prof. **Biagioni** propone al Collegio di anticipare la discussione del Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente (da odg 7 a odg 5) con la trattazione del Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia (da odg 5 a odg 7),

Il Collegio approva all'unanimità..

Alle ore 10,25 entrano il Direttore Generale e la dr. Simona Ranalli, Responsabile della Ripartizione VI Ragioneria.

Il **Presidente** cede la parola alla dr. Ranalli.

La dr. **Ranalli** comunica che il processo di riforma del bilancio dello Stato — definito con la legge n.196/09 — prevede una riclassificazione delle voci di bilancio secondo un'aggregazione che si articola su due livelli: missioni e programmi. Le missioni rappresentano gli obiettivi strategici, le funzioni principali delle Pubbliche Amministrazioni e i programmi sono aggregati, funzionali al perseguimento degli obiettivi. Questa riclassificazione è stata impostata con un duplice obiettivo: da una lato quello di agevolare le scelte allocative nelle Pubbliche Amministrazioni e dall'altro quello di rendere più trasparenti i bilanci delle Pubbliche Amministrazioni, per capire quanto si spende per fare che cosa. Il bilancio dello Stato è stato già impostato in tal modo e, se lo si osserva per l'ef 2011, si può notare che per tutti i Ministeri sono state individuate le Missioni, nel MIUR la tabella 7 infatti prevede 6 Missioni. Questo processo riguarderà anche la Sapienza, come tutte le altre Università. Si dovranno impostare i bilanci in modo da rendere evidenti quali siano le Missioni e quali siano i Programmi. Una ulteriore esigenza è quella di raccordare i programmi utilizzando una classificazione internazionale della spesa pubblica chiamata "*Classificazione COFOG*", costruita secondo i criteri economici dell'Unione Europea, i cosiddetti "*SEC*". Essa ha lo scopo di rendicontare all'Unione Europea tutte le spese effettuate nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Anche in questo campo, Sapienza sarà chiamata a fornire i suoi dati al Ministero che a sua volta li trasferirà all'ISTAT. L'Istituto consoliderà e organizzerà i dati di tutto il settore pubblico e li trasmetterà all'Unione Europea. Vi saranno, a questo scopo, delle attività da porre in essere e a tal fine il MIUR ha costituito un gruppo di



lavoro cui partecipano anche dirigenti del MEF, dell'ISTAT e dell'Università tra cui anche lei stessa. Lei è parte di un sottogruppo che sta studiando tutti i principi contabili e gli schemi di bilancio da introdurre nel sistema universitario e che, in particolare, si sta occupando della riclassificazione per Missioni e Programmi in accordo con la classificazione COFOG. Mentre per la didattica vi sono solo due o tre codici, per quanto riguarda la voce ricerca e innovazione la classificazione presenta maggior complessità. Infatti la classificazione della ricerca prevede un codice solo per la ricerca di base, mentre prevede ulteriori sedici codici per la ricerca applicata. La dr. **Ranalli** comunica che, in quanto dirigente dell'Università più grande e rappresentativa, le è stato richiesto di avviare una sperimentazione per individuare in quale delle classificazioni, ciascuno dei dipartimenti della Sapienza, si riconosca. Ha preparato, in collaborazione con la collega dell'ISTAT, alcune schede precompilate, una per ciascun dipartimento e chiede la collaborazione dei Direttori di Dipartimento affinché completino ognuno la propria scheda con i codici COFOG indicati. E' consapevole di chiedere un ulteriore adempimento, ma si tratta di un test che sarà utile a tutto il sistema universitario.

2. Approvazione verbale della seduta del 29/11/2010

Il **Presidente** pone in votazione il verbale della seduta del Collegio del 29/11/2010.

Il Collegio approva all'unanimità.

3. Erogazione di emolumenti e compensi assimilati a lavoro dipendente — intervento del Direttore Generale.

Il **Presidente**, prima di cedere la parola al Direttore Generale, presenta brevemente l'argomento in discussione e ricorda che —relativamente all'anticipazione degli emolumenti per il personale a contratto, CoCoCo e assegni di ricerca — è stata intavolata una discussione in merito alla richiesta dell'Amministrazione Centrale ai Dipartimenti di effettuare un'anticipazione dell'intero importo del contratto acceso dalla struttura. Questo a causa della esigua disponibilità di cassa che rende difficile un'anticipazione dell'intero importo da parte della Amministrazione Centrale. E' pur vero che, se i dipartimenti non possono sottrarsi a queste esigenze, non possono altresì rischiare che una criticità dell'Amministrazione Centrale ricada sui dipartimenti stessi. Il **Presidente** ricorda che, a seguito di questo dibattito, si è arrivati a definire una modalità che, considerata da un'altra ottica, può costituire una nuova opportunità.

Il **Direttore Generale** dopo aver ringraziato il Collegio, chiarisce i motivi per i quali si è ritenuto di emanare la circolare n.4659 del 25/1/2011 e contestualmente illustra il quadro di riferimento normativo sotteso alla circolare.

QUADRO NORMATIVO Legge n°244/2007 art.3 commi 40, 41 e 42 (limite di prelevamento)

I soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, *...omissis...*, non possono effettuare prelevamenti *...omissis...* superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.

41. I soggetti *...omissis...* possono richiedere *...omissis...* deroghe di vincolo per effettive e motivate esigenze. *...omissis...* Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento.

42. Il mancato riassorbimento *...omissis...* comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, *...omissis...* la cui mancata effettuazione comporta un danno.

Legge n°296/2006 art.2 comma 9 (fabbisogno annuale) prorogato con Legge n°191/2010.



Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ...*omissis*... Il Ministro dell'Università e della Ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun Ateneo, ...*omissis*..., tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, ...*omissis*...

PROBLEMATICITA' DI CONTROLLO

Nel corso del 2010 si sono verificate situazioni di sofferenza che hanno richiesto un intervento straordinario dei Ministeri competenti (MEF/MIUR).

Ciò è dipeso dal sistema finora utilizzato per i pagamenti in conto anticipazione richiesti dai Centri di Spesa per i quali non esisteva un meccanismo di verifica preliminare di sostenibilità.

Quindi il sistema dei flussi di cassa era fuori controllo.

Alla fine del 2010, a seguito del verificarsi di alcuni problemi, si è corso il rischio di non poter erogare gli emolumenti ai dipendenti, o meglio lo si poteva fare ricorrendo però all'indebitamento nei confronti dell'Istituto cassiere, con l'obbligo di corresponsione di interessi passivi. Trattandosi di situazione non limitata solo a Sapienza, il Ministero ha deciso di anticipare l'erogazione dell'ultima *tranche* del FFO 2010.

Si è ritenuto quindi doveroso emanare una circolare con la quale si fornissero ai centri di spesa direttive, forse impopolari, ma adottate sicuramente nell'interesse di tutta la comunità universitaria.

La situazione dei centri di spesa che si è registrata nel corso del 2010 è stata la seguente:

- Una esposizione dovuta al mancato rimborso da parte dei Centri di Spesa di circa 16 milioni di euro complessivi con punte estreme di circa 3 milioni di euro.
- Una giacenza di cassa complessiva di circa 127 milioni di euro.
- Una giacenza media di cassa di circa 950 mila euro, con una punta massima di circa 5 milioni di euro ed una minima di circa 2 mila euro.

Quindi è palese che si tratti di un sistema di disponibilità complessiva estremamente diversificato e che l'emanazione della circolare è servita a prevenire situazioni di *default*.

Gli oneri che Sapienza deve sostenere sono di natura diversa da quelli dei centri di spesa come, ad esempio, l'onere assolutamente imprescindibile dell'erogazione degli emolumenti che devono essere corrisposti a scadenze non derogabili.

INTERVENTI CORRETTIVI Dalle criticità riscontrate è emersa la necessità di intervenire per prevenire situazioni di default nel 2011, con nuove regole sulla gestione dei flussi di cassa dettate dalla circolare prot. n.4659 del 25 gennaio 2011

SOLUZIONI ALTERNATIVE PER UN SISTEMA ORDINATO E CONDIVISO A seguito di vari confronti tra l'Amministrazione Centrale e il Collegio dei Direttori di Dipartimento si è giunti alla individuazione di soluzioni alternative attraverso due canali di gestione dei flussi di cassa: uno ordinario ed uno straordinario.

Dunque, a seguito di una serie di colloqui con il Collegio ma anche con il Rettore, si è arrivati alla individuazione di un sistema alternativo che ritiene possa essere condiviso e che risponde a due canali di finanziamento: uno di carattere ordinario e uno di carattere straordinario.

Il canale di gestione ordinaria prevede, diversamente da quanto ipotizzato nella circolare, solo l'anticipazione trimestrale di frazioni dell'importo annuale dovuto.

MODALITA' OPERATIVE GESTIONE ORDINARIA

- anticipo da parte dei Centri di Spesa di frazioni dell'importo contrattuale su base trimestrale; la prima *tranche* di pagamento dovrà essere effettuata in concomitanza della presentazione del contratto quale condizione per l'avvio della retribuzione;
- le successive *tranche* dovranno essere regolarizzate (mandato emesso e trasmesso in banca) entro il giorno 15 del mese antecedente al trimestre;



- le eventuali inadempienze sulle *tranche* successive, non adeguatamente motivate e riconducibili a cause di forza maggiore (non dipendenti dalla volontà del Responsabile del Centro di spesa), costituiranno obbligo, per i successivi contratti, di versare anticipatamente l'intero importo contrattuale fintantoché persisterà l'inadempienza. Le somme a debito saranno recuperate sui contributi di funzionamento.

Dal canale di gestione straordinaria è nata una valutazione che può costituire una nuova opportunità; poiché molti centri di spesa non hanno disponibilità di cassa, si è pensato di costituire un cosiddetto "Fondo di rotazione", *plafond* cui un centro di spesa può accedere quando ha poca disponibilità di cassa, ma a determinate condizioni.

GESTIONE STRAORDINARIA

Tale strumento nasce per agevolare le Strutture che dovendo stipulare contratti che prevedono il trasferimento dei relativi fondi in *tranche* a seguito di rendicontazione, si trovino in oggettive difficoltà. Ciò al fine di agevolare l'attrazione di risorse esterne. Lo strumento individuato è rappresentato dal c.d. "Fondo di rotazione" che costituisce un *plafond* di cassa su base annuale la cui quantificazione sarà determinata dall'Amministrazione sulla base del fabbisogno annuale di cassa assegnato dal MIUR.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO STRAORDINARIO

- accesso limitato al 4% del fondo complessivo
- trovarsi nella condizione di non poter effettuare le anticipazioni con le disponibilità del proprio fondo di cassa che si considera capiente quando si attesta al quintuplo e oltre dell'anticipo richiesto;
- non avere pendenze ingiustificate nei confronti del bilancio centrale per anticipazioni di cassa pregresse.

Precisa che è stata individuata una quota del 4% come limite massimo, perché la capienza complessiva del fondo che è calcolato per il 2011 è di € 5.000.000 e € 200.000 ne rappresentano il 4%.

Il Centro di Spesa che usufruisce della quota del fondo, dovrà provvedere al relativo reintegro immediatamente dopo l'incasso dei rimborsi delle spese rendicontate in modo tale da ricostituire il fondo a disposizione di tutte le Strutture

L'applicazione di tali proposte è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione cui la stessa è stata sottoposta per la seduta del 15 marzo 2011.

Nulla è innovato per i ricercatori a tempo determinato per i quali resta confermato il regime già approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

Il **Direttore Generale**, per chiarire la possibilità di accesso al fondo di rotazione illustra due ipotesi: l'esempio A riguarda un centro di spesa che non può accedere al fondo, mentre l'esempio B riguarda un centro che, non avendo sufficiente disponibilità di cassa, può accedere al fondo di rotazione.

ESEMPIO "A"

Fondo cassa € 300.000

2 assegni di ricerca (€ 38.000 x 5) = € 190.000

€ 300.000 - € 38.000 = € 262.000

€ 300.000 - € 9.500 = € 290.500

ESEMPIO "B"

Fondo cassa € 400.000

5 assegni di ricerca (€ 95.000 x 5) = € 475.000

Il **Direttore Generale** ritiene che questo sistema, già discusso con la Giunta dei Direttori di Dipartimento possa, per la parte relativa alla gestione ordinaria, dare riscontro a quelle obiezioni e preoccupazioni che erano sorte a seguito della circolare e dall'altra, con un fondo di rotazione che è calcolato per quest'anno di 5 milioni di euro, fornire l'opportunità a tutti i centri di spesa che non hanno



disponibilità di cassa, di accedere nei limiti indicati, con la possibilità poi di ricostituire il fondo con la restituzione dell'importo nel momento in cui avranno rendicontato e avranno acquisito le risorse da parte dei soggetti con cui hanno stabilito dei rapporti. Sottolinea, inoltre, che le difficoltà che alcuni direttori hanno incontrato, sono le stesse difficoltà che sta riscontrando tutto il sistema finanziario, perché a tutti i livelli vi è un raffreddamento della spesa, quindi resta fondamentale attuare una programmazione che tenga conto di tali difficoltà oggettive.

Il prof. **Biagioni** ritiene che si sia arrivati ad un buon punto di equilibrio tra le esigenze dei dipartimenti e dell'Amministrazione Centrale. Dichiarò di essere preoccupato del fatto che ci sia da parte dei centri di spesa un'esposizione così grande nei confronti dell'Amministrazione Centrale, e non ritiene giusto che le responsabilità degli inadempimenti ricadano sui dipartimenti virtuosi. D'altra parte questa nuova opportunità che viene introdotta sembra un buon inizio, anche se, considerati i vincoli che sono stati imposti, è al momento difficile prevederne la reale applicabilità. Egli ritiene, comunque, che vi sia da parte dell'Amministrazione Centrale la disponibilità a rivedere gli attuali limiti di capienza del fondo di cassa per accedere al fondo di rotazione, in modo tale da adattarli alla realtà quotidiana.

Il **Presidente** invita i componenti del Collegio ad intervenire con eventuali osservazioni.

Agli interventi dei professori **Ruocco** e **Graziani** segue la replica del **Direttore Generale** che ribadisce che l'Amministrazione non può mettere a disposizione dei centri di spesa un fondo maggiore di € 5.000.000 senza ricorrere all'indebitamento, cosa che rappresenta il vero limite. Le modalità di accesso al fondo sono un problema molto relativo, perché il sistema approntato è funzione della capacità di restituzione della struttura che ha fruito dell'anticipazione. Poiché, per problemi di finanza complessiva, si tende a raffreddare la spesa, il rischio che si corre è che, una volta anticipate quelle risorse, esse non possano essere restituite. Tutti sono a conoscenza che Sapienza è in attesa dell'esecuzione della convenzione con la Regione in base alla quale è stata già liquidata, dopo diverse sollecitazioni, la prima *tranche* di € 400.000,00. È evidente che non si ha alcuna certezza in ordine alla capacità di restituzione da parte di terzi, a cominciare dalla Regione, ma rimane il fatto che, una volta che si è raggiunto il limite del *plafond*, la struttura che richiederà l'anticipazione in un momento successivo, qualunque sia l'esigenza, dovrà far fronte alla spesa con le proprie disponibilità. Se si riesce a trovare un equilibrio complessivo, il vero punto nodale rimane la capacità di previsione — contratto con ente che dà garanzie di ottemperare o tipo di finanziamento ottenuto — e la programmazione, così si potrà conoscere con certezza quando il centro di spesa sarà in grado di reintegrare il fondo. Purtroppo la previsione dell'anno precedente sull'ammontare dell'FFO è stata realistica, poiché il MIUR ha comunicato, con nota dell'1/3/2011 n.390, l'assegnazione del fabbisogno per l'ef 2011 che è pari a 634 milioni di euro ed è stato ridotto di 22 milioni euro rispetto al 2010. Il bilancio sarà approvato in termini di *deficit* strutturale ed è un bilancio estremamente rigido che non dà possibilità di manovra. Non vi sono, a giudizio del **Direttore Generale**, aspetti di particolare preclusione, purché si trovino degli equilibri tali da consentire l'accesso al fondo, la rotazione e quindi il controllo sui flussi e questo può avvenire soltanto con l'aiuto di un'attenta programmazione. Nulla vieta che dopo un mese o due di sperimentazione si possa rivedere il meccanismo e riconsiderarne alcuni aspetti.

Il **Presidente** pone in votazione l'ipotesi operativa prospettata dal Direttore Generale.

Deliberazione n. 13/11



IL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4/10/2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento – emanato con DR n. 769 del 21/12/2010;

VISTA la legge n.244/2007 art.3 commi 40, 41 e 42;

VISTA la legge n°296/2006 art.2 comma 9 prorogato con Legge n. 191/2010;

VISTA la circolare prot. n .4659 del 25 gennaio 2011;

VISTE la comunicazione in Senato Accademico in data 8/3/2011;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera

di fornire parere positivo alla modalità, proposta dall'Amministrazione, che introduce dei nuovi meccanismi di limitazione delle anticipazioni di cassa per conto dei Centri di Spesa per assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative e borse di studio.

● GESTIONE ORDINARIA

Una diversa modalità di gestione che prevede l'anticipazione trimestrale di frazioni dell'importo contrattuale riferito ad assegni di ricerca ed alle collaborazioni coordinate e continuative.

MODALITA' OPERATIVE GESTIONE ORDINARIA

- anticipo da parte dei Centri di Spesa di frazioni dell'importo contrattuale su base trimestrale; la prima tranche di pagamento dovrà essere effettuata in concomitanza della presentazione del contratto quale condizione per l'avvio della retribuzione;
- le successive *tranche* dovranno essere regolarizzate (mandato emesso e trasmesso in banca) entro il giorno 15 del mese antecedente al trimestre;
- le eventuali inadempienze sulle *tranche* successive, non adeguatamente motivate e riconducibili a cause di forza maggiore (non dipendenti dalla volontà del Responsabile del Centro di spesa), costituiranno obbligo, per i successivi contratti, di versare anticipatamente l'intero importo contrattuale fintantoché persisterà l'inadempienza. Le somme a debito saranno recuperate sui contributi di funzionamento.

● GESTIONE STRAORDINARIA

Tale strumento nasce per agevolare le Strutture che dovendo stipulare contratti che prevedono il trasferimento in *tranche* a seguito di rendicontazione, si trovino in oggettive difficoltà. Ciò al fine di agevolare l'attrazione di risorse esterne. Lo strumento individuato è rappresentato dal c.d. "Fondo di rotazione" che costituisce un *plafond* di cassa su base annuale la cui quantificazione sarà determinata dall'Amministrazione sulla base del fabbisogno annuale di cassa assegnato dal MIUR.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO STRAORDINARIO

- accesso limitato al 4% del fondo complessivo



- trovarsi nella condizione di non poter effettuare le anticipazioni con le disponibilità del proprio fondo di cassa che si considera capiente quando si attesta al quintuplo e oltre dell'anticipo richiesto;
- non avere pendenze ingiustificate nei confronti del bilancio centrale per anticipazioni di cassa pregresse.

Il Centro di Spesa che usufruisce della quota del fondo, dovrà provvedere al relativo reintegro immediatamente dopo l'incasso dei rimborsi delle spese rendicontate in modo tale da ricostituire il fondo a disposizione di tutte le Strutture.

Nulla è innovato per i ricercatori a tempo determinato per i quali resta confermato il regime già approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

L'applicazione di tali proposte è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione cui la stessa sarà sottoposta nella seduta del 15 marzo 2011.

Letto, approvato all'unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.

Alle ore 11,10 escono il Direttore Generale e la dr. Simona Ranalli, Responsabile della Ripartizione VI Ragioneria.

4. Parere su alcuni Regolamenti di Dipartimento

Il **Presidente** ricorda che, in ottemperanza all'art. 8 dello Statuto della Sapienza, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e del 28/9/2010, hanno approvato il Regolamento-Tipo dei Dipartimenti e contestualmente hanno statuito *che "nel caso in cui il regolamento del singolo Dipartimento sia in difformità rispetto al regolamento-tipo deve essere sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento"*.

Attualmente sono pervenuti alla Ripartizione V ulteriori 2 regolamenti. L'ufficio li ha esaminati e li ha inviati, in caso di riscontrata difformità, alla Segreteria del Collegio per il prescritto parere.

L'Ufficio di Segreteria del Collegio nonché la Giunta, valutato quanto sopra, hanno stilato lo schema in allegato alla proposta di delibera, poiché dalla verifica effettuata sono emerse alcune differenze rispetto alle previsioni del Regolamento-Tipo e nella proposta di delibera sono state esplicitate le motivazioni del Collegio sulle singole difformità rilevate.

Dopo alcune repliche il **Presidente** pone in votazione la seguente delibera.

Deliberazione n. 14/11

IL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4/10/2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento – emanato con DR n. 769 del 21/12/2010;



VISTE le deliberazioni del Senato Accademico in data 23/3/2010 e 21/9/2010, e del Consiglio di Amministrazione del 28/9/2010;

VISTA la nota della Ripartizione V n. 17928 del 10/3/2011;

VISTI i Regolamenti dei Dipartimenti inviati dalla Ripartizione V;

RITENUTO di procedere all'emissione del parere solo in relazione all'articolato dei regolamenti con esclusione degli allegati contenenti i SSD;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera

di fornire il seguente parere - con esclusione di eventuali allegati - relativamente ai Regolamenti dei dipartimenti sotto elencati [*legenda*: RT (regolamento-tipo), RD regolamento dipartimento] dei quali si indicano le richieste di modifica di parti che si ritiene costituiscano difformità rispetto allo Statuto e/o allo schema-tipo.

Si approvano, inoltre, ulteriori modifiche allo schema-tipo, contenute nei regolamenti esaminati, che non vengono di seguito esplicitate ma che sono comunque espressione dell'autonomia organizzativa dei dipartimenti.

Dipartimento	Modifiche proposte	Parere	Motivazioni
Biologia Ambientale	Art. 5 comma 1: • rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario (<u>anziché</u> socio-sanitario)	SI	
	Art. 11 co. 7 RD: Per la biblioteca il Consiglio di Dipartimento può nominare (<u>anziché</u> proporre) un Responsabile e un Direttore	NO	In contrasto con il RT art. 11 ultimo co. Nomina di competenza dell' AC e comunque in contrasto con il successivo comma RD
Ingegneria aeronautica, elettrica ed energetica	Art.1 co.1 RD: Il Dipartimento (...) è dotato di autonomia amministrativa ed organizzativa, promuove e coordina l'attività di ricerca nei settori indicati nel regolamento e ss.mm. <u>omesso</u> l'attività didattica per i corsi di studio di sua competenza	NO	In contrasto con l'art.8 co.1 dello Statuto
	Art. 4 co. 12 RD <u>aggiunto</u> :Il Direttore rimette il proprio mandato nel caso ne sia richiesto in forma scritta da almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Dipartimento.	NO	Eventualità non prevista né dallo Statuto, né dal RT e comunque norma che deve essere contemplata in una regolamentazione generale.
	Art. 5 co. 5 RD <u>omesso</u> alla fine del comma il riferimento al " successivo art. 6"	NO	refuso
	Art. 5 co. 15 RD: I professori e i ricercatori in congedo possono partecipare alle sedute ma sono considerati giustificati se assenti; <u>aggiunto</u> : sono altresì considerati giustificati i docenti in missione.	SI	



Art. 6 lettera a) usato il termine "definisce" anziché propone, riferito ai SSD, omesso "che sarà approvato dal Senato Accademico".	NO	In contrasto con delibera SA 21/9/2010 e on il RT art.6 lett. a) ed f)
lettera f) <u>omessi</u> "eventuali contenziosi sono demandati al Senato Accademico" e il termine di 30 giorni	NO	In contrasto con delibera SA 21/9/2010 e on il RT art.6 lett. a) ed f)
Art.7 co.4 RD : citato erroneamente il riferimento all'art. 6 anziché 11	NO	refuso
art.11 co.6 RD : Il Dipartimento, fin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, per esigenze scientifiche può articolarsi in Aree (anziché Sezioni) permanenti, senza costituire aggravio di personale e di spesa. Comma ripetuto anche all'inizio dell'articolo con l'indicazione di Sezioni.	SI	La ripetizione del comma e un probabile refuso
ultimo comma: Il Direttore di Dipartimento procede alla nomina, sentiti i Direttori di altri Dipartimenti interessati.	NO	In contrasto con il RT art. 11 ultimo co. Nomina di competenza dell' AC
<u>Omesso l'art. 12 RT</u> Afferenza di docenti a facoltà diverse da quella di appartenenza del Dipartimento.	NO	Utile mantenere la previsione, anche se al momento non applicabile alla struttura
Art. 14 RD: <u>omesso</u> il co. 1 "Il Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale"	NO	In contrasto con il RT art. 14, co.1
Art. 14 co. 1 RD <u>aggiunto</u> : "I Dipartimenti che alla data dell'emanazione del presente Regolamento abbiano già deliberato il proprio regolamento, lo adeguano alle norme incluse nel presente Regolamento-tipo".	NO	In contrasto con il RT art. 14

Letto, approvato all'unanimità seduta stante all'unanimità nella sola parte dispositiva.

5. Revisione del Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente

Il **Presidente** ricorda che la discussione sul regolamento in argomento è particolarmente urgente perché il testo andrà in approvazione definitiva nella prossima seduta del SA del 22/3/2011, quindi il Collegio ha la possibilità di fornire un parere su di un argomento di suo precipuo interesse. Il **Presidente** segnala quali sono le principali differenze rispetto al testo già visionato. Esso, in qualche modo, deriva dal vecchio regolamento emanato nel 2007, anche se sono state apportate modifiche per renderlo aderente al nuovo Statuto, nonché altre modifiche operative, tra le quali la più importante è il pronunciamento del dipartimento di provenienza nel caso di cambio di afferenza di uno o più docenti che incide, oltre che sull'offerta formativa, anche sulla possibilità di sopravvivenza della struttura, essendo stati introdotti per il dipartimento limiti numerici minimi vincolanti (40 docenti).



Ricorda che il Collegio nella seduta del 28/2/2011, nell'approvare il testo, aveva anche chiesto al Rettore di provvedere a regolamentare l'attribuzione ai dipartimenti del *budget* relativo ai trasferimenti e alle cessazioni dei docenti dal servizio, possibilmente antecedentemente all'emanazione del Regolamento per le afferenze.

Dopo una discussione in SA, sono state introdotte delle modifiche con le quali è stato chiarito che cosa si intende per *budget*, e sono state recepite nel testo alcune modifiche in ordine alla necessità che:

- *sulle domande di mobilità non riguardanti l'ultimo triennio di servizio, fermo restando quanto di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sulla determinazione generale del budget complessivo dell'Università e di quello assegnato ai Dipartimenti, sia previsto che i Dipartimenti e le Facoltà nel deliberare sulla mobilità debbano precisare se la medesima comporti anche la mobilità del budget e quali siano gli impegni didattici residui del docente nella Facoltà originaria;*
- *sia prevista una norma transitoria che disciplini le domande di mobilità presentate entro il 31 marzo e sulle quali il Senato Accademico si riserva di assumere decisioni in merito;*

Il Direttore Generale, nel corso della seduta del SA dell'8/3/2011, ha comunicato che *"non ritiene possibile rinvenire un automatismo di attribuzione di budget alla struttura dipartimentale, ovvero che per effetto di cessazioni abbia diritto al reintegro. Anche l'affermazione che il docente porta con sé il budget non ha alcuna validità, poiché l'assegnazione è funzione di ben altre valutazioni, il cui limite nello Statuto è fissato all'80% per i Dipartimenti e al 20% per le Facoltà, ma i criteri e le modalità sono tutti da definire."*

È improprio, allora, parlare di *budget* di personale docente come qualcosa che è di proprietà del Dipartimento; quando si libera del *budget*, a seguito di cessazioni a vario titolo, esso rimane solo virtualmente al Dipartimento, perché in realtà viene riassorbito dall'Amministrazione Centrale e viene poi eventualmente riassegnato. Il Rettore nell'ultimo SA ha reso noto che nel decreto 1000 proroghe non è stato reiterato quel dispositivo che faceva sì che si potesse sottrarre dal bilancio dell'Università l'importo speso dalla stessa per erogare gli stipendi del personale strutturato; il risultato è che non si potrà più sottrarre come prima, con un artificio amministrativo, quell'importo dal bilancio e quindi si è superato il limite di spesa del 90% dell'FFO per emolumenti, cosa che preclude il riutilizzo delle risorse che si liberano a seguito delle cessazioni.

Infine il prof. **Biagioni** mette in evidenza alcune proposte di emendamento che sono state introdotte dal SA nel Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente e illustra le modifiche apportate.

Alle ore 11,25 entra il Rettore.

Il **Rettore**, riferendosi al limite minimo di docenti per dipartimento, fa notare che, anche se è opportuno evitare che una struttura vada sotto soglia è sicuramente preferibile un periodo transitorio di "ricopertura" alla cooptazione di docenti solo per fare numero, cosa che snaturerebbe la "vocazione" di un dipartimento. Inoltre altra questione è quella relativa alla destinazione di fondi, locali e attrezzature. L'art. 7 è stato volutamente semplificato, perché un Regolamento non può contenere meccanismi numerici, ma deve enunciare soltanto principi generali. Dopodiché, quando si discute sui numeri, la decisione spetta agli Organi Collegiali.

Infatti, in caso di mobilità tra Dipartimenti non vi è alcun automatismo nel trasferimento di strutture e/o attrezzature, ma si rimanda ad accordi specifici tra i Dipartimenti ed alla successiva approvazione da parte delle Facoltà coinvolte, fermo restando il principio generale della unicità fisica dei Dipartimenti stessi.



La logica sottesa al regolamento è quella di cercare di riaffermare l'unicità del Dipartimento, cioè la sede del Dipartimento, la tipicità sulla quale il Dipartimento è stato costruito e, se possibile, favorire la riunione dei SSD in un unico Dipartimento. In caso contrario la struttura dovrà essere considerata atipica ma in quel caso sia la mobilità che l'afferenza dovranno sottostare ad un *iter* più complesso.

Il prof. **Biagioni** ringrazia il Rettore per avere ribadito alcuni concetti fondamentali e dà inizio al dibattito.

Seguono gli interventi dei proff. **Bellelli, P.O. Rossi, Baumgartner, Graziani, Bernardini, De Antoni, Palumbo, Alleva, Maroder, Nesi.**

Dopo alcune repliche del Rettore, il **Presidente** pone in approvazione la bozza di Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente ivi incluse le modifiche introdotte in corso di seduta.

Deliberazione n. 15/11

IL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4/10/2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento – emanato con DR n. 769 del 21/12/2010;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico in data 15/2/2011 e 8/3/2011;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera

di approvare il Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente nella seguente stesura.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AFFERENZE E DELLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE.

Art. 1. Principi Generali.

1.1 Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n. 168/89 e nell'osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Statuto dell'Università, disciplina l'afferenza ai Dipartimenti universitari dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, anche a tempo determinato, di seguito complessivamente definiti come "docenti", nonché la loro mobilità tra Dipartimenti.

1.2 La possibilità di afferenza di un docente ad un Dipartimento e la mobilità tra Dipartimenti è determinata sulla base del suo settore scientifico-disciplinare (SSD) d'inquadramento e della tipologia di prevalenza del SSD (esclusiva, condivisa, assente; secondo i criteri deliberati dal Senato Accademico) del Dipartimento di destinazione rispetto a tale SSD.

Nessuna afferenza ad un Dipartimento può essere disposta ove il SSD d'inquadramento o di mobilità non sia congruente con le finalità di quel Dipartimento.



1.3 Non è ammessa la contemporanea afferenza a più Dipartimenti.

1.4 Sono possibili trasferimenti solo nel caso in cui il Dipartimento di provenienza dell'interessato mantenga i limiti numerici previsti dallo Statuto.

1.5 La mobilità dei docenti deve avvenire sempre tenendo conto delle implicazioni didattiche connesse con il trasferimento.

Art. 2. Durata.

2.1 L'afferenza ad un Dipartimento non può avere durata inferiore a tre anni. Si può prescindere da tale termine temporale nel caso d'istituzione di nuovi Dipartimenti, purché nel Dipartimento di provenienza sussistano ancora i limiti numerici secondo quanto stabilito dallo Statuto e disciplinato dal Senato Accademico.

2.2 Mobilità verso altro Dipartimento non possono essere disposte nell'ultimo triennio di servizio, salvo approvazione del Senato Accademico; in tale evenienza non è comunque trasferito il budget relativo.

2.3 Decorso il termine temporale di cui all'articolo 2.1 i docenti possono inoltrare domanda di afferenza ad altro Dipartimento secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3. Afferenza dei professori e dei ricercatori di nuova nomina.

3.1 L'Università formalizza con decreto rettorale l'afferenza dei professori e dei ricercatori di nuova nomina al Dipartimento che ha attivato le procedure per il bando di concorso.

Art. 4. Mobilità di afferenza a Dipartimento coordinato dalla stessa Facoltà.

4.1 L'istanza di mobilità deve essere inoltrata dall'interessato al Dipartimento al quale si chiede di afferire e, contestualmente, al Dipartimento di provenienza. Alla domanda, adeguatamente motivata, devono essere allegati il *curriculum* in formato standard, l'elenco dei lavori scientifici, l'elenco dei finanziamenti di titolarità negli ultimi 5 anni, l'elenco dell'attività didattica espletata nei precedenti due anni accademici e nell'anno accademico in corso in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico.

4.2 La mobilità è attuata in relazione alla diversa pertinenza dei SSD ai Dipartimenti, che è distinta in esclusiva, condivisa ed assente, secondo quanto disposto dal Senato Accademico in esecuzione dell'articolo 8 comma 1 lettera k dello Statuto. Le modalità e condizioni di mobilità avvengono pertanto secondo principi individuati nel successivo art. 4.3.

4.3 Si individuano i seguenti casi:

a) Dipartimento di provenienza che non ha pertinenza (pertinenza assente) per il SSD del docente che richiede la mobilità.

a1) ove il Dipartimento di destinazione abbia pertinenza esclusiva o condivisa per lo specifico SSD, il trasferimento è automatico, salvo motivata delibera negativa del Dipartimento di destinazione che diviene efficace a seguito di ratifica da parte del Consiglio di Facoltà.

a2) ove il Dipartimento di destinazione non abbia pertinenza (pertinenza assente) per lo specifico SSD, il trasferimento ha luogo previo parere positivo del Dipartimento di provenienza e del Dipartimento di destinazione.

b) Dipartimento di provenienza che ha pertinenza condivisa per il SSD del docente che richiede la mobilità:

b1) ove il Dipartimento di destinazione abbia pertinenza esclusiva per lo specifico SSD, il trasferimento è automatico, salvo motivata delibera negativa del Dipartimento di destinazione che diviene efficace a seguito di ratifica da parte del Consiglio di Facoltà.



b2) ove il Dipartimento di destinazione abbia pertinenza condivisa per lo specifico SSD, il trasferimento ha luogo previo parere positivo del Dipartimento di provenienza e del Dipartimento di destinazione.

b3) ove il Dipartimento di destinazione non abbia pertinenza (pertinenza assente) per lo specifico SSD, il trasferimento può avere luogo eccezionalmente previo parere positivo del Dipartimento di provenienza, del Dipartimento di destinazione e del Senato Accademico.

c) Dipartimento di provenienza con pertinenza esclusiva per il SSD del docente che richiede la mobilità:

c1) ove il Dipartimento di destinazione non abbia pertinenza (pertinenza assente) per lo specifico SSD, il trasferimento può avere luogo eccezionalmente previo parere positivo del Dipartimento di provenienza, del Dipartimento di destinazione e del Senato Accademico.

c2) ove il Dipartimento di destinazione abbia pertinenza condivisa per lo specifico SSD, il trasferimento può avere luogo previo parere positivo del Dipartimento di provenienza, del Dipartimento di destinazione e del Senato Accademico.

4.4 Nei casi in cui ciò sia previsto dall'articolo 4.3, il Direttore del Dipartimento di provenienza acquisisce il parere della Giunta o del Consiglio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il parere s'intende positivo; il Dipartimento di provenienza deve esprimersi valutando le implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative conseguenti al passaggio ad altro Dipartimento del docente interessato; relativamente alle implicazioni didattiche deve essere deliberato l'impegno didattico inderogabile del docente in questione.

4.5 Il Consiglio del Dipartimento al quale il docente intende afferire delibera in merito nella prima riunione successiva al ricevimento del parere del Dipartimento di provenienza; decorsi trenta giorni dalla ricezione, ove non intervenga una delibera, il parere s'intende positivo.

Il Dipartimento deve esprimersi valutando le implicazioni scientifiche, didattiche e organizzative conseguenti al trasferimento.

4.6 Per i docenti interessati all'attività assistenziale la mobilità può essere motivata da esigenze assistenziali, in deroga ai principi di cui ai precedenti commi, a condizione che sussista la competenza specialistica rilevabile dal possesso del diploma di specializzazione congruente con i SSD d'interesse del Dipartimento cui s'intende afferire; in questo caso sono comunque da applicare le norme sugli impegni didattici inderogabili di cui al precedente art. 4.4.

4.7 In caso di delibera conforme dei Dipartimenti di provenienza (ove dovuto in relazione a quanto previsto dai precedenti artt. 4.3.e 4.4) e di destinazione, e di parere favorevole del Senato Accademico ove previsto in relazione a quanto previsto dal precedente art.4.3, il Rettore emana il provvedimento di mobilità, che deve comprendere uno specifico richiamo a quanto convenuto sul mantenimento dei livelli di impegno inderogabile per le attività didattiche; del provvedimento viene data comunicazione al Senato Accademico.

4.8 Nei casi in cui sia previsto il parere del Dipartimento di provenienza, e tale Dipartimento esprima valutazione sfavorevole al passaggio del docente al nuovo Dipartimento, la mobilità è subordinata al parere favorevole della Facoltà che coordina il Dipartimento di provenienza, espresso dalla Giunta; il parere deve fare riferimento alla congruenza del SSD con quelli propri dei Dipartimenti, di provenienza e di nuova afferenza, nonché agli impegni sulle attività didattiche, **all'attività scientifica consolidata del docente richiedente, nonché al principio dell'unicità fisica dei dipartimenti.**

Art. 5. Mobilità di afferenza a Dipartimenti coordinati da altra Facoltà.



5.1 Le norme di mobilità tra Dipartimenti afferenti a Facoltà diverse soggiacciono alla stessa procedura di cui al precedente articolo 4, in tale evenienza il parere finale di merito di cui all'art. 4.8 è riservato al Senato Accademico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera k, dello Statuto di Ateneo.

5.2 La richiesta di mobilità di un "gruppo di docenti" ad altro Dipartimento di altra Facoltà soggiace a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lett. d), del Regolamento tipo di Facoltà.

Art. 6. Cambio di Settore Scientifico Disciplinare.

6.1 La domanda di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare è presentata dall'interessato al Consiglio di Dipartimento, che si esprime motivatamente in relazione all'evoluzione della produzione scientifica dell'interessato ed alle necessità di copertura della didattica nei SSD di pertinenza del Dipartimento, nonché – per l'area medica – in relazione alla specializzazione posseduta.

6.2 Il passaggio è disposto, per quanto di competenza, con provvedimento del Rettore, previo parere favorevole del CUN, su conforme parere del Senato Accademico che delibera valutando le implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative conseguenti al passaggio del SSD, ivi compresa la congruenza con SSD del Dipartimento o se si renda necessaria l'afferenza ad altro Dipartimento del docente interessato; in questa evenienza la valutazione del Senato Accademico deve essere effettuata in particolare riguardo al perdurare della sostenibilità dei Corsi di studio afferenti ai due Dipartimenti, nonché – nel nuovo Dipartimento - all'esistenza di adeguati spazi e strutture per il docente.

Art. 7. Fondi, locali e attrezzature.

7.1 I fondi di ricerca assegnati al docente restano nella titolarità dell'interessato, **in proporzione alla sua quota di partecipazione nei singoli progetti di ricerca.**

7.2 In caso di mobilità tra Dipartimenti non vi è automatismo nel trasferimento di strutture e/o attrezzature, per le quali si demanda ad accordi specifici tra i Dipartimenti interessati ed alla successiva approvazione da parte delle Facoltà interessate, fermo restando il principio generale della unicità fisica dei Dipartimenti stessi.

7.3 Fermo restando quanto di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sulla determinazione del *budget*-docenti generale dell'Università e di quello assegnato ai Dipartimenti, i Dipartimenti e le Facoltà, nel deliberare per le specifiche competenze sulla mobilità, devono precisare se questa comporti anche un trasferimento di *budget*.

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali.

8.1 Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto del Rettore.

8.2 Dalla stessa data cessano di avere vigore le precedenti disposizioni in materia ed in particolare il Regolamento per la disciplina delle afferenze emanato con Decreto Rettorale n. 390 del 10.07.2007 e il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti del personale docente e ricercatore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210, emanato con Decreto Rettorale 1 giugno 2000.

8.3 Per i concorsi di Ricercatore banditi anteriormente al 13 settembre 2010 l'afferenza è determinata su istanza prodotta dall'interessato all'atto dell'assunzione in servizio presso uno dei Dipartimenti coordinati dalla Facoltà che ha richiesto il bando concorsuale, tenuto conto del SSD di pertinenza. Nel caso in cui la Facoltà avesse delegato uno specifico Dipartimento all'espletamento delle procedure, questo è il Dipartimento di afferenza.



8.4 In caso di SSD non pertinente per il Dipartimento di afferenza di cui all'art. 8.3, o di bandi pubblicati dopo il 13 settembre 2010, sull'afferenza delibera il Senato Accademico.

8.5 Il Rettore è comunque delegato, ove lo ritenga opportuno, a sottoporre le istanze al parere del Senato Accademico.

8.6 In prima applicazione del presente regolamento di mobilità le istanze di cambio di afferenza, presentate successivamente alla definizione del processo di riagggregazione dei Dipartimenti e delle Facoltà e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno portate all'attenzione della prima seduta utile del Senato Accademico.

~~8.6 Il Rettore è altresì delegato, ove lo ritenga opportuno, a sottoporre al parere del Senato Accademico le istanze di cambio di afferenza presentate successivamente alla definizione del processo di riagggregazione dei Dipartimenti e delle Facoltà e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.~~

8.7 Nel caso in cui nelle procedure di mobilità siano coinvolti Dipartimenti atipici le delibere di afferenza al Dipartimento sono sottoposte ai pareri vincolanti delle competenti Facoltà; in caso di difformità delibera il Senato Accademico.

~~8.8 In prima applicazione le domande di mobilità giacenti all'atto di entrata in vigore del presente regolamento di mobilità saranno portate all'attenzione della prima seduta utile del Senato Accademico.~~

Letto, approvato all'unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.

6. Parere sul Regolamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Ricerca e Servizio.

Il Rettore ricorda che lo Statuto all'art.11 ha già chiarito la natura dei centri che è soprattutto di carattere interdipartimentale, "i Centri sono di natura interdipartimentale o mista tra Dipartimenti ed Amministrazione, finalizzate a potenziarne le possibilità di ricerca e/o di servizio mediante l'integrazione interdisciplinare o la migliore utilizzazione delle risorse". Questa previsione modifica profondamente la concezione della l.382/80 che metteva l'accento sul contributo dei singoli docenti e non anche delle strutture.

Infatti, il nuovo regolamento enfatizza la vocazione interdipartimentale e possibilmente interfacoltà del centro, indicando che esso ha "la finalità di potenziare le possibilità di ricerca scientifica interdisciplinare, effettuata nell'ambito di diversi dipartimenti". L'identificazione delle persone che ne faranno parte avviene in un momento successivo quando si viene a delineare l'ambito della ricerca.

Il prof. **Biagioni** ringrazia il Rettore e aggiunge che è cambiato il modo di intendere i centri di ricerca rispetto a quello che era in un recente passato. Ricorda che è in discussione un regolamento-tipo che racchiude al suo interno le tre diverse tipologie di centri che possono essere costituiti, cioè centri di ricerca, centri di ricerca e servizio e centri di servizio.

Il Rettore rende noto che la riunificazione in un unico regolamento delle tre tipologie è una scelta dettata dal fatto che, nella pratica, può accadere che un centro di ricerca sia di natura ibrida e, ad esempio, pur essendo la ricerca la sua ragione fondativa, venda servizi all'esterno. Il DPR 382/80 al contrario distingue nettamente, nella previsione, le due tipologie di Centri interdipartimentali e Centri di servizi interdipartimentali e li disciplina in due articoli diversi, (artt.89-90) però nella pratica accade diversamente.

Il prof. **Biagioni** comunica che la Giunta ha discusso a lungo del testo del regolamento-tipo e ha proposto all'attenzione del Collegio dei Direttori Dipartimento alcune modifiche che passa ad illustrare analiticamente.



Inizia un dibattito a cui prendono parte, oltre il Rettore, anche i professori **Boccia, Blasi, Desideri, Biagioni, Graziani, Bellelli, P.O. Rossi, Righetti.**

Il Rettore esce alle ore 12,30.

Il **Presidente** pone in approvazione la bozza del regolamento, modificata con l'apporto dei contributi dei docenti intervenuti del dibattito.

Deliberazione n. 16/11

IL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4/10/2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento – emanato con DR n. 769 del 21/12/2010;

VISTE la deliberazione del Senato Accademico in data 15/2/2011;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera

di approvare il Regolamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Ricerca e Servizio nella seguente stesura.

Centri interdipartimentali

Regolamento - tipo

Art. 1 – Finalità dei Centri, norme generali, norme per la istituzione e per il rinnovo

1.1 I Centri interdipartimentali di Ricerca/di Ricerca e Servizio/di Servizio sono costituiti in relazione a quanto disposto dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e dall'art. 11 dello Statuto dell'Università. Essi hanno la finalità di potenziare le possibilità di ricerca scientifica interdisciplinare, **effettuata nell'ambito di diversi dipartimenti**, e di promuovere lo sviluppo della ricerca e l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto ed integrazione di più settori, anche nella gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi ed utilizzabili sia dall'utenza interna, sia - eventualmente – da un'utenza esterna [questo in particolare per i *Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizio*].

1.2 I Centri hanno autonomia amministrativa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità. Essi sono amministrati e diretti da:

Centri di Ricerca - il <i>Comitato direttivo</i> , composto dai direttori dei dipartimenti interessati e/o da docenti di ruolo da loro delegati, in	Centri di Ricerca e Servizio - composto dai direttori dei dipartimenti interessati e/o da docenti di ruolo da loro delegati, in numero	Centri di Servizio composto dai direttori dei dipartimenti interessati e/o da docenti di ruolo da loro delegati, in numero
---	--	--



<p>numero complessivamente non superiore al doppio dei dipartimenti costituenti. da un docente di ruolo rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono il Centro; - il <i>Direttore</i>, individuato in seduta congiunta dai Direttori dei Dipartimenti proponenti e dai componenti del Comitato direttivo tra i Professori di ruolo dei Dipartimenti proponenti. La nomina è disposta con decreto del Rettore</p>	<p>complessivamente non superiore al doppio dei dipartimenti costituenti. da un docente di ruolo rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono il Centro; esso è integrato con il Responsabile delle attività tecniche di servizio, individuato dal Direttore del Centro tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al centro. - il <i>Direttore</i> individuato in seduta congiunta dai Direttori dei Dipartimenti proponenti e dai componenti del Comitato direttivo tra i Professori di ruolo dei Dipartimenti proponenti. La nomina è disposta con decreto del Rettore</p>	<p>complessivamente non superiore al doppio dei dipartimenti costituenti. da un docente di ruolo rappresentante di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono il Centro; - il <i>Direttore</i>, individuato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i Professori di ruolo dei Dipartimenti proponenti o, su proposta del Direttore Generale, tra il personale tecnico-amministrativo con qualifica non inferiore ad EP afferente al Centro, tenuto conto del <i>curriculum</i> professionale e lavorativo. La nomina è disposta con decreto del Rettore o con provvedimento del Direttore Generale, in relazione alla categoria di appartenenza.</p>
--	--	---

Alle riunioni del Comitato partecipa il *Segretario amministrativo*, assegnato nei limiti delle disponibilità, anche *ad interim*, dal Direttore Generale dell'Università, sentito il parere del Direttore del Centro.

1.3 Il Direttore ed il Comitato direttivo si avvalgono dell'attività consultiva del **Consiglio** ~~Comitato~~ *tecnico-scientifico*, di cui al successivo articolo 2.3.

1.4 Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta.

Il Comitato direttivo e il **Consiglio** ~~Comitato~~ *tecnico-scientifico* durano in carica per l'intera durata del Centro, **fino alla data dell'eventuale rinnovo**.

1.5 La proposta di *istituzione* del Centro è avanzata all'Amministrazione Centrale dai Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio o della Giunta (**ove previsto dal Regolamento del dipartimento**) di ciascun Dipartimento, adottata preferibilmente entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo eccezioni debitamente motivate.

La proposta deve indicare:

- le motivazioni;
- le strutture che si intendono mettere a disposizione;
- le strutture che si intendono, eventualmente, richiedere all'Amministrazione;
- il nominativo dei **direttori dei dipartimenti o dei loro delegati** ~~docenti designati dai Dipartimenti~~ in seno al costituendo Comitato direttivo;
- i nominativi dei docenti (**almeno 20 e esperti nel settore**) che contribuiranno all'attività di ricerca, **fermo restando che ogni docente non può contribuire di norma a più di un centro**.



- f) il personale tecnico-amministrativo che i Dipartimenti intendono mettere a disposizione del Centro senza che ciò possa costituire limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi;
- g) i contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro;
- h) il piano di sviluppo per il primo triennio di attività e la dotazione finanziaria di avviamento che si intende trasferire dai Dipartimenti al Centro;
- i) la sede, da individuarsi all'interno degli spazi assegnati ad uno dei Dipartimenti proponenti.

1.6 Entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Centro possono presentare proposta di adesione altri dipartimenti, secondo gli atti di cui alla lettere b), d), e), f) g) e h) (limitatamente alla dotazione finanziaria) del precedente comma.

Sulla proposta si esprime il Comitato direttivo e delibera il Senato Accademico.

1.6 7 Per la valutazione della proposta di *conferma* e/o di *rinnovo* devono essere forniti ulteriori dati quali:

- a) l'indicazione di eventuali altri Dipartimenti aderenti con i relativi atti di cui alle lettere b), d), e), f), g) e h) del precedente comma 1.5;
- b) i finanziamenti ottenuti da istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere negli ultimi 3 anni;
- c) lo stato dei programmi di ricerca attivati negli ultimi 3 anni;
- d) i risultati delle ricerche in termini di pubblicazioni, brevetti e traslazione dei risultati delle ricerche al sistema produttivo e dei servizi negli ultimi 3 anni;
- e) la situazione finanziaria degli ultimi tre anni al fine di verificare l'equilibrio finanziario ed economico.

1.7 8 Sulla proposta di istituzione e/o di rinnovo si esprime con proprio parere la ~~Giunta del~~ il Collegio dei Direttori di Dipartimenti; la proposta, corredata dal suddetto parere, è quindi sottoposta all'*approvazione* del Senato Accademico per gli aspetti scientifici e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di gestione amministrativo-contabile, con particolare riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria e all'attribuzione delle risorse eventualmente richieste all'Amministrazione.

L'identificazione della tipologia di Centro è di competenza del Senato Accademico, laddove non risultasse univocamente definita.

1.8 9 Ai fini del funzionamento del Centro,

(in alternativa a secondo della tipologia del centro)

Centri di Ricerca	Centri di Ricerca e Servizio	Centri di Servizio
la messa a disposizione, in via non esclusiva, del personale tecnico- amministrativo indicato dal/dai Dipartimento/i proponente/i è formalizzata con apposito provvedimento del Direttore Generale.	l'attribuzione del personale tecnico-amministrativo, anche indicato dal/dai Dipartimento/i proponente/i , è valutata caso per caso dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle finalità e alla rilevanza del Centro. L'assegnazione è disposta con apposito provvedimento del Direttore Generale.	la dotazione dell' organico del Centro è definita con apposito provvedimento del Direttore Generale, anche con riferimento al personale tecnico amministrativo indicato dal/dai Dipartimento/i proponenti .

1.9 10 La durata del Centro è definita inizialmente dal Senato Accademico, sulla scorta delle indicazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1.4, ed è variabile da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni; il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà



garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.

1.10 11 La mancata ~~delibera~~ **richiesta** di rinnovo o la mancata approvazione entro 3 mesi dalla scadenza, comporta la *decadenza* automatica del Centro, nei modi e nei termini definiti al successivo art. 4.4.

Art. 2 – Sede del Centro, Segretario amministrativo, funzionamento e gestione amministrativo-contabile.

2.1 Il Centro ha *sede* amministrativa presso uno dei Dipartimenti costituenti, come indicato nella proposta. La sua individuazione e destinazione è oggetto di apposita approvazione e da parte del Consiglio di Amministrazione; ogni variazione deve essere proposta dal Comitato direttivo ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Le modalità di *funzionamento* e di *gestione amministrativo-contabile* sono stabilite dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università; per quanto non precisato nel suddetto Regolamento si applicano in analogia le disposizioni relative ai Dipartimenti.

2.3 Il *Segretario amministrativo*, nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro, è il responsabile amministrativo del Centro ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; egli coadiuva il Direttore del Centro nelle azioni rivolte al raggiungimento delle finalità dello stesso.

2.4 I Centri debbono rilevare ogni anno in apposito documento approvato dal Comitato direttivo:

a) l'incidenza-costo degli spazi messi a disposizione, ivi compreso il costo di funzionamento, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

b) l'incidenza-costo del personale tecnico-amministrativo dell'Università assegnato al Centro, anche in via esclusiva, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 a) il Consiglio di Amministrazione stabilisce una eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro di Servizio e di Servizio e Ricerca a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dall'Università;

2.5 b) i Consigli dei Dipartimenti proponenti stabiliscono, di comune accordo, una eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro di Ricerca/Ricerca e Servizio a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dai Dipartimenti.

2.5 c) Ove l'attività del centro dia luogo a premialità, queste sono ripartite tra i dipartimenti in relazione allo specifico apporto.

~~2.6~~ 2.5 L'Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, determina le modalità di *accesso alla disponibilità di cassa*, nei limiti predefiniti di tale disponibilità, per l'esecuzione di programmi di ricerca basati sul rimborso a documentazione delle spese effettuate; il Consiglio di Amministrazione terrà in particolare conto le esigenze dei programmi finanziati da istituzioni nazionali ed internazionali; per la determinazione dell'entità del ricorso alla disponibilità di cassa deve essere valutata l'esposizione pregressa ed attuale del centro di spesa.

~~2.7~~ 2.6 L'Amministrazione può esercitare controlli amministrativi e di buon uso delle strutture ed attrezzature **eventualmente** messe a disposizione e comunque in uso nel Centro.

~~2.8~~ 2.6 Il Direttore del Centro ha la funzione di datore di lavoro per le attività che si svolgono all'interno delle strutture affidate al Centro.



Art. 3 – Comitato direttivo, Consiglio tecnico-scientifico, prodotti scientifici e di ricerca traslazionale, rapporti con Istituzioni di ricerca extrauniversitarie.

3.1 Il *Comitato direttivo*, composto secondo quanto stabilito dall'art. 1.2, svolge funzioni di coordinamento e di gestione del Centro; esso è nominato con provvedimento del Rettore, su designazione dei Dipartimenti interessati.

3.2 La designazione nel Comitato direttivo avviene in relazione a *curriculum* congruente con le finalità del Centro; a Alla carica di Direttore del Centro è designabile un professore di ruolo con *curriculum* particolarmente significativo nei settori d'interesse del Centro e qualificazione scientifica che lo ponga comunque nella prima metà degli afferenti ai settori scientifico-disciplinari propri dei Dipartimenti costituenti il Centro, con valutazione effettuata dai Direttori dei Dipartimenti proponenti in relazione agli indicatori scientometrici approvati dal Senato Accademico per la valutazione di merito dei docenti della Sapienza; i Direttori dei Dipartimenti si assumono la responsabilità della valutazione.

3.3 Il Comitato direttivo nella sua prima riunione, anche a seguito di rinnovo, si esprime sull'elenco del personale di ruolo universitario che può svolgere attività presso il Centro e segnatamente sul personale docente di cui all'art. 1. comma 4 1.5, lettera e). Il Direttore del Centro provvede di conseguenza alla formalizzazione del personale sopra detto, anche al fine della costituzione del Consiglio tecnico-scientifico.

3.4 Il Comitato direttivo, oltre a svolgere funzioni amministrative e gestionali, approva i programmi scientifici, delibera in via preventiva le competenze e i relativi limiti delegati al Direttore del Centro, delibera sull'acquisizione di attrezzature di rilevante entità con costo eccedente la delega — **di cui al Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità** — e sulla organizzazione dei laboratori di ricerca e dei servizi ad essi correlati.

3.5 Il *Consiglio tecnico-scientifico* è costituito dai componenti del Comitato direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 comma 1.4 5, lettere e) ed f). Possono partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, anche i dottorandi ed i titolari di contratto e di assegni di ricerca se e in quanto svolgano attività di ricerca all'interno dei progetti approvati dal Centro. Il Consiglio tecnico-scientifico esprime pareri al Comitato direttivo sulle linee di ricerca e sui programmi di ricerca; esso si riunisce almeno due volte l'anno per formulare proposte sui programmi da svolgere nell'anno successivo e per esprimere valutazioni sull'attività svolta.

3.6 La convocazione del Comitato direttivo e del Consiglio tecnico-scientifico è effettuata per iniziativa del Direttore del Centro con almeno sette giorni di anticipo; la convocazione è effettuata per via informatica ed affissa in locandina ubicata presso la sede della direzione del Centro; il Direttore provvede alla convocazione anche su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti effettivi del Comitato e/o del Consiglio.

3.7 Tutte le pubblicazioni e i brevetti derivati da attività del Centro debbono riportare l'espressa indicazione della Sapienza e **del Dipartimento di afferenza primaria**, a maggior ragione laddove il finanziamento principale derivi da fondi della Sapienza e/o ne sia titolare un docente della Sapienza corrispondente.

3.8 L'ospitalità di ricercatori visitatori italiani o stranieri, come singoli o come gruppo dipendente da Enti di ricerca italiani o stranieri, deve avvenire alle condizioni generali stabilite dall'Università, in particolare riguardo al rilevare i costi generali di ospitalità ed alla quota di rimborso, che è stabilita dal Consiglio di Amministrazione anche in misura variabile in relazione all'interesse dell'Università ad intrattenere relazioni di sinergia scientifica con il gruppo di ricercatori e con l'Ente di provenienza; in merito viene acquisito il parere del Senato Accademico.



Art. 4 – Norme finali, transitorie e di rinvio

4.1 Per “anno” s’intende l’anno finanziario, con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre.

4.2 Entro i successivi quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i Centri in atto sono sottoposti a procedura di conferma o riordino, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 1, sulla scorta delle proposte formulate tramite le apposite schede ricognitive. In caso di *conferma*, essi dovranno adeguare i propri regolamenti al presente Regolamento-tipo entro 3 mesi dalla delibera di approvazione.

In caso di *aggregazione* tra due o più centri preesistenti, entro lo stesso termine dovrà pervenire all’Amministrazione una proposta di nuovo Centro entro cui andranno a confluire i precedenti, previa disattivazione dei rispettivi centri di spesa.

4.3 Il Senato Accademico, in sede di conferma e/o aggregazione, omologa il Centro decidendo, anche su proposta dei dipartimenti proponenti, la sua assimilazione a Centro di Ricerca, Centro di Ricerca e Servizio o Centro di Servizio.

4.4 In caso di mancata conferma e/o riconfigurazione effettuata in sede di riordino, il Centro decade ed è disattivato nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione: le relative risorse sono riassegnate ai dipartimenti di pertinenza individuati sulla base degli apporti e della coerenza scientifica appositamente valutati dai suddetti organi.

In tale evenienza:

- il Comitato Direttivo, o nel caso degli attuali Centri il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ognuno per le proprie competenze, approva la proposta di destinazione delle sussistenze attive e passive ai Dipartimenti costituenti;

- il Direttore e il Segretario Amministrativo avviano tutte le procedure amministrative necessarie per garantire la devoluzione di tutte le competenze e spettanze in carico ai Dipartimenti di origine e la chiusura del Centro di spesa;

- il Direttore ed il Segretario provvedono, altresì, alla definizione di tutte le partite creditorie e debitorie e all’approvazione del bilancio consuntivo.

Le risorse umane tornano ai dipartimenti di provenienza, i beni e le strutture ~~I beni, le strutture e il personale tecnico-amministrativo~~ eventualmente poste a disposizione rientrano nelle disponibilità dei rispettivi Dipartimenti di provenienza. In caso di inerzia, il Rettore ed il Direttore Generale provvedono con atto congiunto a nominare un soggetto che svolga funzioni commissariali nel termine prefissato per la disattivazione del centro.

4.5 Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme previste per i Dipartimenti dallo Statuto e dal Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università.

4.6 Sono applicate al Centro le norme di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in quanto applicabili alle Università; tra queste norme rileva l’art. 70 comma 12 ai fini della valutazione del conto economico del personale universitario di ruolo afferente al Centro; ove detto personale presti attività anche per Enti esterni convenzionati si dà luogo a quota di rimborso sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato all’unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.

- 7. Parere sul Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia**



Il prof. **Biagioni** presenta l'argomento e informa che la Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento ne ha discusso approfonditamente e, a parte alcune piccole modifiche non sostanziali, propone al Collegio di focalizzare un particolare aspetto del regolamento. Nello specifico la Giunta ha molto discusso sulla previsione dell'art. 4 in merito all'importo dei finanziamenti ed ha deciso di sottoporre al Collegio l'ipotesi che la Convenzione preveda la corresponsione dell'importo riferito alla retribuzione lorda e che, in caso di chiamata di idoneo interno a Sapienza, il soggetto finanziatore versi il solo differenziale. Si vuole che il regolamento non contenga alcun elemento che possa prefigurare il risultato ultimo della procedura di chiamata e si ritiene anche che l'ente finanziatore abbia il diritto di individuare una specifica linea di ricerca di suo interesse. Infatti, ad uno sguardo approfondito del testo, sembra che l'Ente finanziatore rivesta un ruolo molto importante e determinante sulla scelta finale dell'area ed indirettamente anche sulla persona e la cosa non sarebbe accettabile

Il **Presidente** prospetta l'ipotesi che, nell'ambito del regolamento, non sia previsto che l'Ente finanziatore indichi specificamente il SSD o almeno che tale indicazione non sia vincolante, ma che possa essere modificata dal SA o dai dipartimenti che verranno poi incaricati di procedere alla chiamata degli idonei.

Esistono, infine, nel testo anche alcune norme, in particolare riguardo la durata del finanziamento, che non sembrano essere state aggiornate alla luce delle recenti previsioni normative (l.240/10)

Informa che la Giunta non è arrivata ad una decisione finale su questi argomenti che vengono posti all'attenzione del Collegio.

Intervengono al dibattito i proff. **Graziani, Tocchi, Blasi, Desideri, Fiore, Biagioni, Valesini, Pastore, Nesi, Baumgartner, Blasi, G. Orlandi** e **Alleva**.

Il **Presidente** comunica che si hanno ora gli elementi per arrivare ad una conclusione e crede che le ragioni presentate siano tutte valide, ma ritiene parimenti che sia complesso riversarle nell'articolato per proporre puntuali modifiche al regolamento.

Ipotizza, dunque, di fornire al SA solo dei suggerimenti operativi e alcune considerazioni sulle norme contenute nel regolamento, senza approvare modifiche al testo.

Il **Presidente**, dopo una breve replica dei professori **Alleva, Bellelli, Maurizi Enrici, Blasi, Tocchi** ed avere preso atto delle ulteriori osservazioni, pone in votazione la seguente delibera.

Deliberazione n. 17/11

IL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4/10/2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento – emanato con DR n. 769 del 21/12/2010;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico in data 15/2/2011;

VISTA la delibera di Giunta del 7/3/2011;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera



di esprimere — sul Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia — il parere così articolato.

Premesso che, come è ovvio, il Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia non dovrà contenere alcun elemento che possa prefigurare il risultato ultimo della procedura di chiamata, e che, d'altra parte, l'ente finanziatore ha il diritto di individuare una linea di ricerca di esclusivo interesse, si raccomanda che:

a) l'indicazione dell'ente finanziatore non sia vincolante in termini di SSD o dipartimento, ma piuttosto sul tipo di attività di ricerca da condurre e sulle competenze dei candidati che, in tutte le aree culturali in cui questo è possibile, devono fare riferimento a linee di ricerca internazionalmente riconosciute.

b) il Consiglio del Dipartimento, individuato per l'utilizzazione del finanziamento e nel quale la ricerca dovrebbe avere luogo, possa comunque ricusare la proposta di finanziamento motivando adeguatamente la decisione.

Letto, approvato all'unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.

8. Varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti in discussione al punto 8.

Non essendovi ulteriori argomenti in discussione, Il Presidente del Collegio ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 13,35.

Della medesima è redatto il presente verbale che consta di n. 24 pagine numerate.

Il presente verbale andrà in approvazione nella seduta del 9/5/2011.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Emanuela Gloriani

IL PRESIDENTE
Stefano Biagioni